

PREMESSA

Il Coordinamento nasce dall'esperienza del Comitato Torino Pride 2006 e si fonda sui principi di condivisione e collaborazione che lo animarono. La storia della sua organizzazione, sinora unica nel suo genere, è ancora oggi fonte di ispirazione ed esempio per l'intero panorama dei Pride italiani. La funzione naturale e l'essenza fondante del Coordinamento Torino Pride è quella di coordinare le associazioni socie per lo svolgimento del Torino Pride e delle attività comuni volte a promuovere un avanzamento nei diritti e nel supporto delle persone LGBTQIA+.

Il protagonismo del Coordinamento è e dovrà essere sempre circostanziato alle sue finalità per essere al servizio delle associazioni socie e a supporto delle attività comuni favorendo dialogo, collaborazione e sinergia tra le forze delle associazioni socie stesse.

STATUTO COORDINAMENTO TORINO PRIDE

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/2017, (di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii l'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata "Coordinamento Torino Pride" (indicata anche come "Coordinamento" nel presente testo) con sede legale in via Bernardino Lanino 3A, Torino (TO).

La denominazione sociale del Coordinamento, una volta ottenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "Coordinamento Torino Pride APS".

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli enti associati non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Coordinamento è un ente del terzo settore e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico, antifascista, aconfessionale, antitotalitario, antisessista, antiabilista, antirazzista, contro ogni oppressione e discriminazione culturale, sociale e istituzionale nei confronti delle soggettività LGBTQIA+, ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2 - Scopi e finalità

Lo scopo principale del Coordinamento è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile degli enti associati, come dell'intera comunità LGBTQIA+. Sono finalità del Coordinamento:

- coordinare iniziative comuni e un confronto costante tra le associazioni LGBTQIA+ e non, iscritte al Coordinamento, esistenti e operanti nel territorio della Regione Piemonte e tutte quelle associazioni che intendono sostenere lo spirito e le iniziative del Coordinamento stesso;
- progettare, promuovere e realizzare iniziative politiche, sociali, culturali, di spettacolo e di intrattenimento sul tema dei diritti delle persone LGBTQIA+, come persone singole e come comunità, e operare per il superamento di ogni forma di pregiudizio e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, anche attraverso il ricorso in giudizio;
- instaurare e mantenere rapporti di confronto e collaborazione con gli organismi istituzionali di livello locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale;
- sviluppare i rapporti con le altre realtà LGBTQIA+ italiane, europee ed internazionali su progetti e temi sui quali il Coordinamento deciderà di lavorare;
- promuovere, realizzare, gestire iniziative, strutture, servizi volti a migliorare le condizioni di vita delle persone LGBTQIA+ in rappresentanza e a supporto delle associazioni che lo compongono e a soddisfare bisogni ed esigenze loro specifiche;
- Contribuire a diffondere una cultura di contrasto alle oppressioni, rispettando le forme di lotta che le realtà scelgono di operare, in un approccio intersezionale attraverso pratiche transfemministe di scambio, mutualità, sostegno reciproco;
- Facilita l'informazione sulle attività svolte dalle associazioni socie.

Articolo 3 - Attività e settori di intervento

Il Coordinamento persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento, a favore dei propri soci, degli associati degli enti aderenti e loro familiari o terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In generale sono potenziali settori di intervento del Coordinamento, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

Il Coordinamento può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Il Coordinamento, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

In relazione agli scopi e alle finalità prefissati il Coordinamento può, direttamente o in collegamento con altri soggetti privati e pubblici, progettare e realizzare:

1. iniziative e manifestazioni pubbliche di rilievo locale, regionale, nazionale od internazionale;
2. incontri e confronti con partiti, organizzazioni sindacali, organismi istituzionali locali, nazionali e internazionali;
3. seminari, convegni, conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa di natura politica, culturale, sociale, gestiti direttamente o in collaborazione con altri soggetti privati e pubblici;
4. iniziative di informazione, formazione e aggiornamento sui temi connessi agli scopi e finalità del Coordinamento rivolte ai media, alle scuole di ogni ordine e grado, alle università, al personale delle stesse, agli enti di formazione nonché alle singole categorie professionali;
5. strutture di servizio e di aiuto rivolte alla comunità e alle singole persone LGBTQIA+;
6. iniziative a sostegno di persone LGBTQIA+ immigrate in particolare da paesi in cui vigono leggi e costumi discriminatori nei loro confronti;
7. attività di spettacolo ed intrattenimento consoni agli scopi e alle finalità del Coordinamento;
8. iniziative di autofinanziamento e reperimento fondi anche attraverso il ricorso a finanziamenti promossi sia dagli enti pubblici che da enti e organismi privati.
9. iniziative e attività rivolte alla salute delle persone LGBTQIA+ e al contrasto delle MST e IST.

Articolo 4 - Rapporti di lavoro e volontariato

Per lo svolgimento delle proprie attività il Coordinamento si avvarrà prevalentemente dell'attività personale e volontaria delle persone aderenti agli enti associati.

Il Coordinamento potrà avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo persone aderenti agli enti associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. Tali decisioni devono essere discusse e deliberate in consiglio direttivo.

La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Coordinamento e con gli enti di aderenza.

Il Coordinamento provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere le persone volontarie del Coordinamento che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontarie non può essere retribuita in alcun modo. Alle volontarie possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

LE ORGANIZZAZIONI ADERENTI

Articolo 5 - Modalità di adesione

Possono aderire al Coordinamento:

- le associazioni di promozione sociale (APS);
- le associazioni con la qualifica di ente del Terzo settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS);
- le Società di Mutuo Soccorso di cui all'art. 42 e ss del CTS;
- altre associazioni senza scopo di lucro.

Il numero degli altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro aderenti non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale (art. 35 comma 3 CTS).

Ai fini dell'adesione, le organizzazioni devono presentare, domanda al Consiglio direttivo attraverso l'organo sociale dotato dell'idoneo potere di rappresentanza, menzionando:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

unitamente alla copia del proprio statuto e della delibera formale della domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Lo status di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 6 - Valutazione dell'adesione

È compito del Consiglio direttivo a maggioranza semplice, previa comunicazione all'Assemblea, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni richiedenti abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con l'iscrizione nel Libro degli enti associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Coordinatore entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio degli Sindaci revisori del Coordinamento ove nominato, in mancanza l'Assemblea degli enti associati alla sua prima convocazione utile, entro 120 giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 7 - Diritti degli enti associati

L'ordinamento interno del Coordinamento è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli enti associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Coordinamento;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti dal Coordinamento e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere i componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo e far eleggere le persone aderenti o socie dei propri enti come componenti degli stessi organi dirigenti;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea degli enti associati le organizzazioni aderenti che siano iscritte da almeno tre mesi nel Libro degli Enti associati salvo deliberazione espressa del consiglio direttivo e abbiano provveduto al versamento della quota sociale entro il giorno stesso di svolgimento dell'Assemblea.

Ciascun ente associato ha un voto.

I diritti sociali e di voto sono esercitati attraverso la persona referente designata dall'ente associato o, in mancanza di indicazione, dalla persona legale rappresentante. La persona referente può essere sostituita dall'Ente associato in qualsiasi momento comunicandolo al Consiglio direttivo che ne prende nota nel Libro degli Enti associati.

Articolo 8 - Doveri degli enti associati

Gli enti associati sono tenuti a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta nella partecipazione alle attività del Coordinamento. In particolare, è obbligo degli associati mantenere una condotta di rispetto verso le altre organizzazioni aderenti e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome del Coordinamento, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia del Coordinamento o, in mancanza, all'Assemblea degli enti associati;
- condividere gli scopi, le finalità e i valori del Coordinamento a difesa dei diritti delle persone LGBTQIA+ e impegnarsi nella partecipazione della vita associativa e nell'organizzazione delle attività previste;
- chiedere autorizzazione al Consiglio direttivo prima di qualsiasi utilizzo del nome, del logo o di ogni altro riferimento al Coordinamento per le proprie iniziative;
- impegnarsi nella realizzazione e diffusione dei documenti politici prodotti dal Coordinamento quale sintesi delle posizioni delle Associazioni aderenti.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del Coordinamento, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di ente associato

La qualifica di ente associato si perde per:

- estinzione dell'organizzazione aderente;
- scioglimento del Coordinamento;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- recesso, che deve essere presentato per iscritto al Consiglio direttivo;
- espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento, comporta la decadenza dell'organizzazione aderente senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati. Se il pagamento della quota non saldata avviene, contestualmente al versamento della nuova quota annuale, entro la scadenza della quota dell'anno successivo non è richiesto di presentare nuova domanda di adesione, in caso contrario bisognerà presentare nuova domanda di adesione.

Articolo 10 - Provvedimenti disciplinari

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti degli enti aderenti, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo dell'adesione, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- l'inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- la denigrazione dal Coordinamento, dei suoi organi sociali, dei suoi enti associati;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita del Coordinamento, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Coordinamento;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Coordinamento, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro ente associato ovvero a terzi in occasioni solo strettamente connesse alla partecipazione alla vita associativa comune, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Articolo 11 - Notifica dell'azione disciplinare

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto all'ente associato con comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Collegio della Sindach³ revisor³ ove nominato, in mancanza al Coordinatore che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea degli enti associati utile, che deciderà in via definitiva.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 12 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale del Coordinamento è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Coordinamento;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento del Coordinamento sono:

- quote annuali di adesione degli enti associati;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

La partecipazione a singoli bandi o concorsi di finanziamento deve essere sempre discussa e approvata all'interno del Consiglio Direttivo secondo le regole statutarie. Le partecipazioni che possono andare in concorrenza con uno o più Enti associati dovranno, su richiesta di almeno uno di questi, essere approvate dall'unanimità del Consiglio direttivo o, in alternativa, dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea.

L'eventuale adesione al riparto del 5x1000 deve essere preventivamente autorizzata da un voto unanime dell'Assemblea degli enti associati.

Articolo 14 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 o dell'art. 13 comma 2 CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea degli enti associati con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Coordinamento.

Articolo 15 - Fondo di riserva

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea degli enti associati.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

ORGANISMI DEL COORDINAMENTO

Articolo 16 - Organismi del Coordinamento

Sono organismi di direzione del Coordinamento:

- l'Assemblea degli enti associati;
- il Consiglio direttivo.

Tutte le cariche sociali devono essere svolte a titolo gratuito. Possono essere effettuati rimborsi spese da parte delle segretarie solo previa documentazione dettagliata e a seguito di approvazione del Consiglio direttivo.

È organismo di garanzia e controllo:

- il Collegio dell3 Sindach3 revisor3.

Ad eccezione dell'Assemblea degli enti associati, gli organismi durano in carica due anni ed i componenti sono rieleggibili per un totale di tre mandati consecutivi.

L'appartenenza agli Organismi di direzione o di garanzia e controllo del Coordinamento è incompatibile con incarichi politici o amministrativi decisionali in organizzazioni politiche e sindacali, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con il Coordinamento.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.

Non possono ricoprire cariche elettive, e se elette decadono, le persone condannate in via definitiva per reati di tipo mafioso, di criminalità organizzata, di corruzione, di frode o di riciclaggio.

Il Coordinamento può dotarsi di una o più portavoce nel caso in cui il Consiglio direttivo a maggioranza semplice o l'Assemblea degli enti associati con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto lo ritenga utile per il raggiungimento delle proprie finalità. Le persone portavoce, qualora non siano state scelte tra persone già elette a cariche del direttivo, partecipano alle riunioni del direttivo ma non esercitano diritto di voto.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 17 - Assemblea degli enti associati

Partecipano all'Assemblea degli enti associati tutte le organizzazioni aderenti e iscritte nel Libro degli enti associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale entro il giorno di svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea degli enti associati viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno.

Le riunioni dell'Assemblea degli enti associati sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare agli enti associati tramite posta elettronica almeno quindici giorni prima.

Articolo 18 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea degli enti associati può essere convocata in via straordinaria dal Coordinatore per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio della Sindach³ revisor³ o almeno un quinto degli enti associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19 - Quorum dell'Assemblea degli enti associati

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle persone rappresentanti intervenute. L'Assemblea degli enti associati delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti delle referenti degli Enti associati presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Articolo 20 - Modifiche statutarie, di trasformazione o di scioglimento

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o ai Regolamenti proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli enti associati, è indispensabile la presenza in Assemblea della maggioranza assoluta delle organizzazioni aderenti con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti delle persone partecipanti con diritto di voto.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta degli enti aderenti aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti delle presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Coordinamento valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21 - Svolgimento dell'Assemblea degli enti associati

Ogni Assemblea degli enti associati elegge una Presidente di Assemblea che la presiede ed effettua la verifica dei poteri all'apertura dei lavori. La Presidente dell'Assemblea propone una segretaria verbalizzante eletta in seno alla stessa e, in caso di Assemblea elettiva, nomina un soggetto garante tra i presenti che controlli lo svolgimento regolare delle procedure di elezione secondo i dettami dello Statuto.

Il diritto di voto è esercitato dalla persona referente designata dall'ente associato o, in caso di impedimento alla sua presenza, da persona con delega scritta dell'Ente associato. Ogni persona con diritto di voto non può ricevere più di una delega.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati presenti con diritto di voto.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità le consigliere del direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura della segretaria che li firma insieme alla Presidente di Assemblea e inviate agli enti associati tramite posta elettronica. I verbali e gli atti verbalizzati restano agli atti a disposizione degli enti associati per la consultazione.

Articolo 22 - Compiti dell'Assemblea degli enti associati

L'Assemblea degli enti associati, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- A. elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- B. al termine del mandato discute la relazione del Consiglio direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- C. nomina un soggetto garante che controlli lo svolgimento delle procedure di elezione;
- D. nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- E. delibera l'importo della quota sociale su proposta del Consiglio direttivo, in caso di mancata delibera a riguardo, si considera tacitamente valido l'ammontare della quota dell'anno precedente.
- F. approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- G. approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- H. se richiesto da almeno un terzo degli Enti associati o dalla maggioranza del Consiglio direttivo, discute e approva i documenti e le posizioni politiche su determinati temi per cui si ritiene utile un approfondimento più collegiale;
- I. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- J. delibera sulle modificazioni dello statuto;
- K. delibera sull'assunzione dei regolamenti interni compreso il regolamento dei lavori assembleari qualora l'Assemblea decida di adottarlo;
- L. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Coordinamento;
- M. delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- N. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli enti associati, ed è composto da un numero di minimo 5 e di massimo 9 componenti eletti su proposta dei rappresentanti delle organizzazioni aderenti.

Possono essere eletti componenti del Consiglio direttivo le persone socie dei singoli Enti associati del Coordinamento su indicazione degli Enti stessi.

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS.

I componenti del Consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24 - Collaborazioni esterne

Il Consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di persone non socie degli Enti associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 25 - Cariche del direttivo

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno le cariche obbligatorie di Coordinatore e Segretario. Ha facoltà di eleggere la carica facoltativa di Tesoriere. Se la figura di Tesoriere non viene eletta le sue funzioni sono svolte dalla Segretario. Le cariche sono elette a maggioranza semplice.

La Coordinatore svolge le seguenti funzioni:

- ha la rappresentanza legale e la firma sociale del Coordinamento e la rappresenta anche verso i terzi e in caso di giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- opera secondo le indicazioni del Consiglio direttivo e svolge funzioni di rappresentanza pubblica solo nei limiti che il direttivo determina;
- in caso di necessità e urgenza può delegare le proprie funzioni e compiti ad altra persona del Direttivo;

- può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione di Consiglio direttivo utile;
- per la gestione di specifica attività o progetti la Coordinatore può, sentito il parere del Consiglio direttivo, individuare collaboratore anche al di fuori delle cariche e degli Enti associati del Coordinamento. Nel caso in cui la collaborazione preveda una retribuzione di qualsiasi natura o un rimborso spese il parere del Consiglio direttivo è vincolante, anche sull'ammontare degli stessi. I collaboratori possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea degli enti associati.

La Segretaria svolge le seguenti funzioni:

- cura ogni aspetto amministrativo del Coordinamento;
- redige i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e li firma con la Coordinatore;
- presiede il Consiglio direttivo in assenza della Coordinatore e la sostituisce, anche come legale rappresentante, tutte le volte che questa la richieda o nei casi di sua assenza, impedimento o cessazione, con le stesse regole e criteri fissati per la Coordinatore;
- è responsabile della collaboratore ed dell'eventuale personale;
- è responsabile delle persone volontarie e può delegare questa specifica funzione a una componente o volontaria del Coordinamento o di un ente associato scelta in accordo con la Coordinatore;
- può delegare le sue funzioni ad altro membro del Consiglio direttivo scelta in accordo con la Coordinatore.

La Tesoriere svolge le seguenti funzioni:

- segue tutti i rapporti di natura economica e i rapporti finanziari;
- gestisce la contabilità, le pratiche fiscali e tributarie;
- propone al Consiglio direttivo iniziative di autofinanziamento;
- è responsabile della tenuta dei libri e della documentazione contabile,
- redige i bilanci e li rende pubblici secondo le decisioni del Consiglio direttivo.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza della Coordinatore o della Segretaria il Consiglio direttivo deve eleggere una nuova persona incaricata all'interno delle proprie componenti in carica le cui funzioni durano fino alla scadenza naturale del mandato salvo decadenza anticipata dell'intero direttivo. Se necessario, il Consiglio direttivo provvede alla reintegrazione della Consigliere decadute secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello Statuto.

Il Consiglio direttivo può inoltre distribuire fra le sue componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Coordinamento.

Articolo 26 - Compiti del Consiglio direttivo

Compiti del Consiglio direttivo sono:

- convocare l'Assemblea degli enti associati;
- eseguire le delibere dell'Assemblea degli enti associati;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli enti associati;
- propone all'Assemblea degli enti associati la quota sociale per l'anno successivo;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri del Coordinamento, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale del Coordinamento e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, predisporre in alternativa il bilancio di esercizio nella forma del bilancio per cassa;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea degli enti associati per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea degli enti associati;
- deliberare circa l'ammissione delle organizzazioni aderenti;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli enti associati;
- esaminare e decidere sulle proposte di sfiducia e revoca, presentate da almeno due membri del Consiglio direttivo nei confronti delle cariche sociali.
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione del Coordinamento e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea degli enti associati, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento del Coordinamento;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- decidere su azioni legali e giudiziarie a tutela di interessi e immagine del Coordinamento;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Coordinamento o ad essa affidati a qualsiasi titolo;

- decidere le modalità di partecipazione del Coordinamento alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea degli enti associati, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
- Decidere la partecipazione del Coordinamento in merito a singoli bandi o concorsi di finanziamento
- decidere le nomine di persone rappresentanti del Coordinamento in enti, associazioni, reti etc

Articolo 27 - Modalità di riunione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione della Coordinatore almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che lo ritenga necessario. Deve essere convocato anche qualora almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo lo richieda. In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Il Consiglio direttivo è validamente convocato anche senza preavviso se sono presenti tutte le Consiglieri in carica.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura della Segretaria, che lo firma insieme alla Coordinatore. Tale verbale è conservato nel Libro verbali del Consiglio direttivo ed è a disposizione delle socie che richiedano di consultarlo.

Articolo 28 - Decadenza del ruolo di Consigliere

Tutte le componenti del Consiglio direttivo hanno il dovere di partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. La Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque la Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio direttivo. Nella prima convocazione utile, il Consiglio direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà della Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio direttivo e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio direttivo, mediante comunicazione scritta alla Coordinatore e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio direttivo.

La prima Assemblea degli enti associati utile provvede a reintegrare le componenti del Consiglio direttivo decadute che rimangono in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza della componenti del Consiglio direttivo, questo decade nel suo insieme.

Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 delle sue stesse componenti.

Il Consiglio direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando una nuova Assemblea elettiva che abbia luogo entro trenta giorni.

Se la Consigliere non è più socia di nessun Ente associato perde il requisito necessario e la carica.

Articolo 29 - Organismo di garanzia

Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea degli enti associati lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio della Sindaca revisor, organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS, composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti a Enti associati del Coordinamento.

Le cariche di consigliere e sindaca revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del Codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Qualora previsto dalla legge, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza del Coordinamento e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio direttivo, con voto consultivo.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione delle organizzazioni aderenti che richiedano di consultarlo.

Articolo 30 - Revisione legale dei conti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS il Coordinamento:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio della Sindacato revisore, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- in alternativa potrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 - Modalità di scioglimento del Coordinamento

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento del Coordinamento deve essere presa da almeno i tre quarti degli enti aderenti, in un'Assemblea straordinaria.

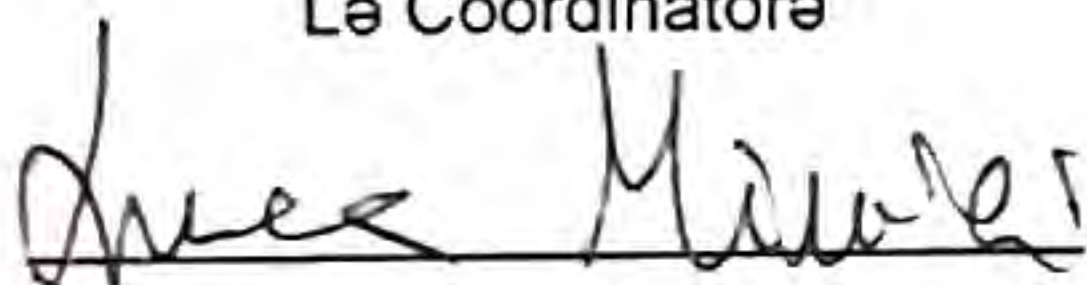
In caso di estinzione o scioglimento del Coordinamento il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore ad essa aderenti aventi scopi e finalità uguali o simili a quelle del Coordinamento, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra le organizzazioni aderenti del patrimonio residuo.

Articolo 32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea degli enti associati a norma del CTS, del Codice civile e delle norme vigenti.

Le Coordinatore



La segretaria

